

2024



FONDAZIONE  
CLAUDIO CASOTTI

# STATUTO

REV2 30.07.2024

## Preambolo

La Fondazione Claudio Casotti sostiene, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale delle comunità, ispirando la propria attività ai principi di autorganizzazione e sussidiarietà. La Fondazione Claudio Casotti, nel rispetto della normativa vigente, persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio a favore di iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione.

## Sommario

Preambolo.....	1
ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE E SEDE .....	3
ARTICOLO 2- FINALITÀ' E SCOPO .....	3
ARTICOLO 3- PATRIMONIO .....	5
ARTICOLO 4- ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	6
ARTICOLO 5- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE .....	6
ARTICOLO 6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO .....	7
ARTICOLO 7- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI .....	8
ARTICOLO 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI .....	8
ARTICOLO 9 – PRESIDENTE: POTERI .....	9
ARTICOLO 10- ORGANO DI REVISIONE: NOMINA E ATTRIBUZIONI .....	9
ARTICOLO 11- ORGANO DI CONTROLLO .....	10
ARTICOLO 12- ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI .....	10
ARTICOLO 13- BILANCIO D'ESERCIZIO .....	11
ARTICOLO 14- BILANCIO SOCIALE .....	11
ARTICOLO 15- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI .....	11
ARTICOLO 16 – TRASFORMAZIONE- ESTINZIONE.....	12
ARTICOLO 17- VOLONTARI .....	12
ARTICOLO 18- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.....	12
ARTICOLO 19- RINVIO NORMATIVO .....	13

## ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la "FONDAZIONE CLAUDIO CASOTTI E.T.S.", in adempimento al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ed integrazione di cui al D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105. La Fondazione ha sede legale in Magione (PG). Per l'attuazione del programma e per una più articolata presenza territoriale, oltre alle sedi attuali, possono essere istituiti in altre località, anche all'estero, uffici e strutture locali. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 2- FINALITÀ' E SCOPO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

La Fondazione, senza fine di lucro, ha lo scopo principale di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale. Nell'espletamento ed ai fini di cui sopra la Fondazione può approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale e favorire lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione del Paese, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e attraverso iniziative di formazione rivolte al personale del mondo dell'istruzione. Nel testo dello statuto, d'ora in avanti si indicherà come "La Fondazione". La Fondazione collabora altresì con quanti, persone o enti, si propongono finalità simili. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, purché ad esse direttamente connesse od accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, nonché la specifica attività di comunicazione e raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, con l'ausilio di personale dipendente, collaboratori e volontari, necessaria per il perseguimento delle finalità e degli scopi statutari. La Fondazione si ispira ai principi della solidarietà. Nello svolgimento delle proprie attività essa potrà avvalersi dell'azione di quanti, in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 3 del presente statuto. La Fondazione, per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa in nero, in braille e in formato digitale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, d.lgs. 117/2017, e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1 comma, 2 lettera c della legge 6 giugno 2016 n.106;
- q) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;
- t) organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione, per il perseguimento del proprio scopo, intende svolgere, altresì, le seguenti attività:

- promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative quali studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, mostre e pubblicazioni;
- promozione e realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani;
- erogazione di borse di studio negli ambiti di operatività della Fondazione;
- attività formative volte a particolari categorie professionali su tematiche collegate allo scopo della Fondazione anche attraverso appositi protocolli con gli Organi professionali, le Università e altri Istituti;
- diffusione dei risultati della ricerca fondamentale, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso iniziative di formazione, convegni, forum, dibattiti pubblici ecc. anche in collaborazione con organismi europei e internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la definizione, organizzazione ed espletamento delle predette attività con le relative tempistiche di avvio. La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 117/2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; nonché la specifica attività di raccolta fondi, di cui al successivo articolo 7, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare il complesso delle attività esercitate. Il Consiglio di Amministrazione definisce le attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs 117/2017.

## ARTICOLO 3- PATRIMONIO

Costituiscono il patrimonio della Fondazione:

il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o altri beni, mobili ed immobili, effettuati dai Fondatori;

il contributo periodico assegnato dai Fondatori e dai Sostenitori ed Amici della Fondazione, al fine di sostenere i costi di gestione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività istituzionale; la quota di suddetto contributo, versata annualmente da ciascuno dei fondatori, è stabilita ogni anno dall'Assemblea dei fondatori;

le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;

i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposte in favore della Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonché eventuali finanziamenti da parte dell'Unione Europea;

gli avanzi della gestione non destinati ad erogazioni coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;

i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall'esercizio delle sue attività istituzionali come sopra indicate.

La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e conseguire legati.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117/2017 risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo deve senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 3 luglio

2017, n. 117, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 117/2017. La Fondazione non ha scopo di lucro sia diretto che indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione, derivanti anche da attività diverse, devono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto, quindi, di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse, nonché fondi, riserve o capitale, a favore dei soggetti e con le modalità richiamate all'articolo 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, ossia effettuate in favore di altre organizzazioni ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. In caso di devoluzione ex articolo 9 del D.Lgs succitato si rimanda al successivo articolo 13 del presente statuto. La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste. L'esercizio finanziario inizia il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il trentuno dicembre di ogni anno; approva inoltre il Bilancio d'Esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura. In sede di redazione del bilancio d'esercizio è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione annualmente approva altresì il Bilancio Sociale

## ARTICOLO 4- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a)- Consiglio di Amministrazione;
- b)- Presidente e Vice Presidente;
- c)- Organo di Revisione;
- d)- Organo di controllo.

Tutti gli organi della Fondazione durano in carica 3 (tre) esercizi e vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal suo rinnovo.

## ARTICOLO 5- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione uscente. Il Consiglio dura in

carica 3 (tre) anni e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, la cui carica dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio. La prima riunione è convocata dal Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dalla nomina e si procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti a maggioranza assoluta.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 6 e comma 7 del C.T.S. sue modifiche ed integrazioni Si applica l'art. 2382 c.c., come richiamato dall'art. 26 comma 8 C.T.S.

## ARTICOLO 6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; di norma si riunisce una volta al mese a seconda del programma di lavoro o in caso di necessità, comprese le riunioni per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo ed al Bilancio Preventivo. La convocazione è inviata generalmente 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e ne stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; in caso di urgenza o di impossibilità il termine può essere ridotto dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione il Consiglio di Amministrazione provvede a far redigere apposito verbale da un dirigente o funzionario della Fondazione o da un Consigliere nominato di volta in volta. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante. La decadenza dalla carica di consigliere, per assenze prolungate e ingiustificate, per attività contrarie a codici di comportamento o in contrasto con le finalità ed i principi della Fondazione, è valutata dal Consiglio di Amministrazione che riporta le motivazioni nella propria delibera. Alla



sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario il Consiglio di Amministrazione provvede secondo le modalità di nomina previste dal presente statuto.

## ARTICOLO 7- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di redigere e/o modificare le norme regolamentari di funzionamento degli organi della Fondazione anche per ciò che riguarda l'organizzazione amministrativa delle varie sedi e strutture. Al fine di stabilire una costruttiva relazione di confronto con i diversi portatori di interesse, il Consiglio di Amministrazione si avvale anche di Organi Ausiliari Consultivi della Fondazione per conoscere le istanze ed esperienze degli stessi, utili alla programmazione dei servizi e per l'opportuna informazione sulle attività realizzate e le finalità con le stesse perseguite. Il Consiglio di Amministrazione, può istituire, pertanto, specifici Comitati o Gruppi di Lavoro al precipuo scopo di approfondire gli sviluppi delle attività svolte o da porre in essere per promuovere l'applicazione della sperimentazione e delle conoscenze più evolute in ogni tempo.

## ARTICOLO 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e fino a 2 (due) Vice-Presidenti. Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri o a gruppi di essi, ovvero a funzionari della Fondazione, l'espletamento di determinati compiti o uffici. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare funzionari dell'Ente e quanti altri ritenga opportuno.

Realizzatosi l'evento dimissioni, morte o perdita della capacità di intendere e di volere, il futuro Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a maggioranza, tra i restanti componenti del primo Consiglio di Amministrazione. In subordine, i consiglieri restanti potranno nominare il futuro Presidente tra discendenti in linea retta del primo Presidente. Nel caso in cui non vi siano discendenti in linea retta disponibili, il candidato sarà scelto preferenzialmente tra gli affini e i parenti in linea collaterale del primo Presidente.

Ove, per qualsivoglia ragione, il Consiglio di Amministrazione non riesca a nominare il Presidente della Fondazione, il medesimo verrà nominato dall'Organo di Controllo, ed in caso di impossibilità della nomina da parte di quest'ultimo, il medesimo verrà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Perugia. In ogni caso, il Presidente dovrà essere individuato tra i restanti componenti del primo Consiglio di Amministrazione; in subordine tra i discendenti in linea retta del primo Presidente e, nel caso in cui non vi siano discendenti in linea retta disponibili, il candidato sarà scelto preferenzialmente tra gli affini e i

parenti in linea collaterale del primo Presidente, tutto ciò nel rispetto di quanto stabilito al capoverso di cui sopra.

## ARTICOLO 9 – PRESIDENTE: POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; trasmette ai responsabili di competenza della Fondazione gli atti deliberativi del Consiglio per la loro esecuzione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Vice-Presidente anziano di carica ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, tali poteri sono attribuiti all'altro Vice-Presidente.

## ARTICOLO 10- ORGANO DI REVISIONE: NOMINA E ATTRIBUZIONI

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, ovvero su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, la funzione di revisione dei conti può essere affidata anche ad un unico Revisore Legale dei conti o ad una Società di revisione legale di cui al successivo articolo 11 del presente statuto, scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali.

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario. I suoi componenti possono essere riconfermati; ai fini della eleggibilità e/o decadenza non si dovrà essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La funzione di revisione comprende ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della Fondazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura della Fondazione ed alle attività svolte. In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la funzione di Revisione legale dei conti all'Organo di Controllo di cui al successivo articolo 11, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017.

## ARTICOLO 11- ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, esercita i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e successiva integrazione D.Lgs. 105/2018. Ove collegiale, si applicano le norme di cui articolo 2397 secondo comma, c.c., 2398 c.c. e 2399 c.c.

Nell'esercizio delle proprie competenze i componenti dell'Organo di Controllo (qualora collegiale) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario. Il Consiglio di Amministrazione ove non provveda alla nomina dell'Organo di Revisione può affidare all'Organo di Controllo il controllo contabile dell'Ente di cui al precedente articolo 10, ivi compreso il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'articolo 14 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, può esercitare la funzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, ove questo non sia nominato appositamente dal Consiglio ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2001. La Certificazione del Bilancio nei termini di legge è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un Ente di Certificazione abilitato.

L'Organo di Controllo, più precisamente, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, e successive modifiche ed integrazioni;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ARTICOLO 12- ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI

Gli Organi Ausiliari hanno funzioni consultive e propositive su aspetti scientifici, etici ed organizzativi di attività dirette a risolvere problemi specifici relative al funzionamento dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione con

propria delibera nomina i componenti dei Comitati disciplinando il relativo funzionamento. Esso può valutare anche le proposte di regolamento di funzionamento dai medesimi enti elaborate ed esprime parere vincolante.

A tutti i membri dei Comitati non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo per lo svolgimento del loro incarico, fermo restando il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle attività dei comitati stessi, nei limiti dello stanziamento previsto. I Comitati hanno la durata di anni 3 (tre) e comunque decadono con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio provvede, entro 6 (sei) mesi dall'insediamento, al rinnovo su proposta non vincolante del Comitato uscente i cui membri possono essere riconfermati. I Comitati rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. Il Consiglio assicura ai comitati il supporto organizzativo e amministrativo per l'espletamento delle rispettive attività.

## ARTICOLO 13- BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## ARTICOLO 14- BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

## ARTICOLO 15- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 16 – TRASFORMAZIONE- ESTINZIONE

Allorché gli scopi istituzionali della Fondazione siano esauriti ovvero divenuti impossibili da raggiungere ovvero, ancora, il patrimonio dell'Ente sia divenuto insufficiente per il perseguimento degli stessi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione. In caso di estinzione, previa liquidazione da compiersi in base alle regole liberamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed affidata alle persone dallo stesso designate, i beni che residuano saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

## ARTICOLO 17- VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

## ARTICOLO 18- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della

suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## ARTICOLO 19- RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.